



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 14

OGGETTO:	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno 2020, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 09:30, in ottemperanza al Decreto Legge n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e alle linee guida approvate con deliberazione del CdA n. 25 del 30.03.2020, si è collegata in videoconferenza in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			Presente
VILASI Giovanna	BEINASCO	Commissario Straordinario	NO
RICCARDO Cesare	BRUINO	Sindaco	SI
DI TOMMASO Giovanni	CANDIOLO	Delegato	SI
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Sindaco	SI
SANDRONE Mattia	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	SI
ROMANO Domenico	LA LOGGIA	Sindaco	NO
SIBONA Antonio	LOMBRIASCO	Sindaco	NO
MESSINA Giuseppe	MONCALIERI	Delegato	SI
TOLARDO Giampietro	NICHELINO	Sindaco	SI
BOSSO Cinzia	ORBASSANO	Sindaco	SI
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	NO
POCHETTINO Luca	PANCALIERI	Sindaco	SI
DEMICHELIS Fiorenzo	PIOBESI T.SE	Sindaco	SI
GIULIANO Pasquale	PIOSSASCO	Sindaco	SI
MURO Sergio	RIVALTA DI TORINO	Vice Sindaco	SI
VISCA Gianfranco	TROFARELLO	Sindaco	NO
PRINCIPI Francesco	VILLASTELLONE	Sindaco	NO
VIGNALI Fernando	VINOVO	Delegato	SI
ROBASTO Mattia	VIRLE P.TE	Sindaco	NO

Assiste alla seduta il segretario, dott. Dott. COTUGNO Gianfranco.

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Giovanna Vilasi, Antonio Sibona, Domenico Romano, Silvio Cerutti, Luca Pochettino, Francesco Principi, Mattia Robasto, Gianfranco Visca.

Presiede la seduta in videoconferenza, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sig. Giampietro Tolardo;

Presenti: 11, in rappresentanza di 80 quote su 100;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, chiama in trattazione l'unico punto posto all'odg; *"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 di cui all'art. 20 del d.lgs 175/2016. Approvazione"* e cede la parola al segretario dott. Gianfranco Cotugno, che illustra la proposta di deliberazione;

Si collega in videoconferenza il sig. Luca Pochettino, Sindaco del comune di Pancalieri;

Presenti: 12, in rappresentanza di 81 quote su 100;

Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera suindicata;

Presenti: 12, in rappresentanza di 81 quote su 100;

voti favorevoli: 12, in rappresentanza di 81 quote su 100;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità la proposta ad oggetto:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

Proposta dell'Assemblea Consortile n. 81 del 03/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 27 settembre 2017, si approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal COVAR 14 alla data del 23 settembre 2016, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, accertando, in particolare:

1) *il mantenimento della partecipazione totalitaria in Pegaso 03 s.r.l., il cui oggetto sociale rientra nelle finalità dell'ente detentore, perché l'affidamento in house della gestione unitaria da parte della società controllata dell'attività propedeutica all'imposizione tributaria e di quella strettamente legata alle ulteriori attività di accertamento e liquidazione, associate al servizio di customer care, conduce ad un'ottimizzazione delle risorse ed un efficientamento dei servizi, non conseguibili in caso di esternalizzazione a terzi di un segmento del servizio. Inoltre garantisce l'esigenza di tutelare la riservatezza e la sicurezza di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari e di politica sociale. Infine il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita.*

2) *il mantenimento della partecipazione minoritaria (0,23%) in TRM SPA il cui oggetto sociale rientra nelle finalità dell'ente detentore, perché la qualità di socio garantisce il diritto di precedenza all'accesso all'impianto di incenerimento dei rifiuti, come da Convenzione approvata, e tale scelta risulta strategica, dal momento che l'impiantistica attuale per il bacino d'utenza della Provincia di Torino potrebbe a breve risultare insufficiente, ed i non soci potrebbero essere esclusi dall'accesso agli impianti di TRM SPA. Inoltre il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita, al contrario nel 2016 si è beneficiato della ripartizione di utili ed analogo risultato è previsto per gli anni successivi.*

3) *la messa in liquidazione volontaria di NEWCO Srl, entro il 31.12.2017, per consensuale espressione di volontà dei Soci (Del. Ass. Sindaci n. 7 del 31 maggio 2017 – Ass. dei Soci CIDIU S.P.A. del 31 marzo 2017, attualmente partecipata per il 50% del capitale sociale, il cui oggetto sociale rientra nelle finalità dell'ente detentore, perché la società è inattiva in quanto costituita in funzione di gara a doppio oggetto conclusasi con esito infruttuoso.*

CONSIDERATO che l'art. 20 del TUSP dispone che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi e i loro Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

ATTESO che il Covar14 persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) ai sensi dell'art.2, comma 3 della Convenzione con i Comuni, approvata dall'Assemblea dei Sindaci il 28.11.2003 con atto deliberativo n. 20 contestualmente allo Statuto, sottoscritta dal Covar14 ed i Comuni consorziati, *“il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta del gestore del servizio ed esercita i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni”*
- b) Ai sensi dell'art. 3 c. 4 dello Statuto consortile, il consorzio può, previo assenso dei Comuni, predisporre la tariffa ai sensi del D.P.R. 158/1999, conseguito con le seguenti Convenzioni per la gestione associata della TARI:
 - 1) BRUINO – Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione n. 64 del 19/12/2018; convenzione firmata in data 16/04/2019
 - 2) BEINASCO – Delibera del Commissario Prefettizio di approvazione della convenzione n. 34 del 29/09/2020; convenzione firmata in data 09/11 e 3/12/2020
 - 3) LA LOGGIA - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 34 del 19/12/2019; convenzione firmata in data 31/01/2020
 - 4) MONCALIERI - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N.178 del 20/12/2018; convenzione firmata in data 30/01/2019
 - 5) NICHELINO - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 40 del 21/07/2020; convenzione firmata in data 21 e 26/10/2020
 - 6) ORBASSANO - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 60 DEL 28/11/2019; convenzione firmata in data 23/12/2019
 - 7) RIVALTA - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 91 del 13/12/2018; convenzione firmata in data 12/04/2019
 - 8) VILLASTELLONE - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 7 del 19/02/2019; convenzione firmata in data 09 e 18/10/2019

RILEVATO che il COVAR 14, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: *"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che

- con deliberazione n. 6 del 12 luglio 2018 l'Assemblea dei sindaci del Covar14 ha disposto la cessione, a titolo gratuito, ai 19 comuni aderenti a Covar14, del 50,5% della propria partecipazione in Pegaso03,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 settembre 2018 il Comune di Carignano ha manifestato la volontà di acquisire, gratuitamente, il 1,515% delle quote della partecipazione in Pegaso 03;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 novembre 2018 il Comune di Vinovo ha manifestato la volontà di acquisire, gratuitamente, il 2,525% delle quote della partecipazione in Pegaso 03;

che a tutt'oggi il Covar14 non ha ancora avviato la procedura di trasferimento delle quote in favore dei predetti Comuni.

Con riferimento alla partecipazione in TRM SPA nulla è mutato, e che il Covar14 continua a detenere lo 0,23% del capitale, quota acquisita nel rispetto delle finalità consortili di cui all'art.2, comma 3 della Convenzione con i Comuni, approvata dall'Assemblea dei Sindaci il 28.11.2003 con atto deliberativo n. 20 contestualmente allo Statuto, sottoscritta dal Covar14 ed i Comuni consorziati, giusta propria deliberazione Assemblea. n. 6 del 24 aprile 2012 in attuazione ai protocolli d'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido sottoscritto in data 15/07/2008, tra Provincia di Torino, Consorzi di Bacino e Ato-r. La convenzione prevedeva che la società TRM affidataria della realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido potesse svolgere, a partire dall'entrata in funzione

dell'impianto, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ai sensi dell'art. 113 TUEL, dando priorità di conferimento ai propri soci. Vista la situazione di carenza strutturale di impianti di smaltimento della Provincia di Torino, la motivazione che ha determinato l'acquisizione delle quote permane a tutt'oggi

RITENUTO pertanto di accertare il mantenimento integrale della partecipazione in Pegaso 03 s.r.l. per le seguenti motivazioni:

- la gestione unitaria, da parte della società controllata, dell'attività propedeutica all'imposizione tributaria e di quella strettamente legata alle ulteriori attività di accertamento e riscossione, associate al servizio di *customer care e servizi informatici a supporto di quelli di igiene urbana come il controllo degli svuotamenti mediante lettura dei transponder*, conduce ad un'ottimizzazione delle risorse ed un efficientamento dei servizi, non conseguibili in caso di esternalizzazione a terzi di un segmento del servizio.
- l'esigenza di tutelare la riservatezza e la sicurezza di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari e di politica sociale, rappresenta un ulteriore motivo per preferire una gestione *in house* ad un'allocazione nel mercato dei servizi di riscossione e di *customer care*.

RITENUTO altresì di accertare il mantenimento della partecipazione minoritaria (0,23%) in TRM SPA per le seguenti motivazioni:

- l'affidamento dei servizi a TRM SPA viene effettuato in via diretta, anche se la partecipazione è minoritaria, in quanto per l'individuazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti si procede in base al "criterio di prossimità" di cui all'art. 182 bis del Codice dell'Ambiente; il mantenimento della qualità di socio, anche minoritario, garantisce tuttavia il diritto di precedenza all'accesso dei servizi, come da Convenzione approvata, e tale scelta risulta strategica, dal momento che l'impiantistica attuale per il bacino d'utenza della Provincia di Torino potrebbe a breve risultare insufficiente, ed i non soci potrebbero essere esclusi dall'accesso agli impianti di TRM SPA; inoltre il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita, al contrario nell'ultimo triennio si è beneficiato della ripartizione di utili ed analogo risultato è previsto per gli anni successivi.

DATO ATTO che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni rientra nell'ambito della competenza dell'organo assembleare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Partecipate – Gestione TARI e Personale in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1) Di accertare che alla data del 31.12.2019 il Covar14 deteneva il 100% della partecipazione in PEGASO03 s.r.l. e lo 0,23% del capitale di TRM S.p.A.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione agli organi amministrativi di Pegaso 03 s.r.l., TRM SPA;

- 3) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio nelle modalità dettate al punto 4.5 della Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

IL PRESIDENTE
TOLARDO Giampietro*

IL SEGRETARIO
Dott. COTUGNO Gianfranco*
